

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 51683 Anno 2016**

**Presidente: FIALE ALDO**

**Relatore: LIBERATI GIOVANNI**

**Data Udiienza: 07/06/2016**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Bonina Immacolato, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 9/12/1964

avverso la sentenza del 26/3/2015 del Tribunale di Cosenza

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per la sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e quanto alla condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile;

udito per il Comune di Rende costituito parte civile l'avv. Dario Spadafora, che ha concluso chiedendo la conferma integrale della sentenza di condanna, comprese le statuizioni civili, ed il rigetto di tutti i motivi di ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 26 marzo 2015 il Tribunale di Cosenza ha condannato Immacolato Bonina alla pena di euro 200 di ammenda in relazione ai <sup>reati</sup> di cui agli artt. 93 e 95 d.P.R. 380/2001 (per avere realizzato in zona sismica due piattaforme in cemento e tre strutture metalliche, omettendo di darne comunicazione al Comune di Rende) e 94 e 95 d.P.R. 380/2001 (per avere realizzato le medesime opere ricadenti in zona sismica senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico regionale), dichiarando l'estinzione del

reato di cui all'art. 44 d.P.R. 380/2001, per essere intervenuta la sanatoria delle opere abusive, e condannandolo anche al risarcimento dei danni in favore del Comune di Rende, costituitosi parte civile.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, affidato a cinque motivi, così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 93 d.P.R. 380/2001 e vizio di motivazione, in quanto tale disposizione faceva riferimento a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e non era dunque applicabile all'intervento edilizio oggetto della contestazione, consistente in una gettata di cemento di limitate dimensioni e senza alcuna fondazione.

2.2. Con il secondo motivo ha denunciato l'erronea applicazione della delibera della Giunta regionale della Calabria n. 330 del 22/7/2011, in relazione agli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001, in quanto tale delibera aveva individuato gli interventi edilizi per i quali era disposta l'esenzione da qualsiasi comunicazione al comune ed anche dalla preventiva autorizzazione scritta regionale, tra cui rientravano quelli contestati, compresi tra le opere minori di cui all'allegato A di tale delibera.

2.3. Mediante il terzo motivo ha denunciato violazione di legge penale in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati che gli erano stati contestati e vizio di motivazione, in quanto il Tribunale aveva del tutto ommesso di considerare che le condotte erano di poco successive alla suddetta delibera della Giunta regionale, su cui quindi l'imputato aveva fatto incolpevole affidamento, oltre che sulla relazione tecnica che era stata commissionata ad un esperto in vista della realizzazione delle medesime opere.

2.4. Con il quarto motivo ha lamentato l'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., evidenziando la particolare tenuità dei fatti oggetto della contestazione, con la conseguente sussistenza del presupposti per la configurabilità di tale causa di non punibilità.

2.5. Con il quinto motivo ha denunciato l'erroneità della condanna al risarcimento dei danni in favore del Comune di Rende, in quanto, a seguito della estinzione per intervenuta sanatoria del reato di cui all'art. 44 d.P.R. 380/2001, il Comune risultava privo di legittimazione a dolersi della violazione degli artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001, che riguardavano attribuzioni proprie di altri enti e non anche del comune, con la conseguente necessità di annullare anche le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata, rese con riferimento ad illeciti in relazione ai quali il comune non poteva annoverarsi tra le parti offese.

*Spisanti*

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato solo in relazione al quarto motivo.

2. Per quanto riguarda il primo motivo, mediante il quale sono stati denunciati violazione dell'art. 93 d.P.R. 380/2001 e vizio della motivazione, sulla base del rilievo che le opere fatte realizzare dall'imputato sarebbero escluse dall'obbligo di comunicazione stabilito dall'art. 93 d.P.R. 380/2001, che lo contempla esclusivamente in relazione a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, va evidenziato che le opere oggetto della contestazione, realizzate in zona sottoposta a vincolo sismico, consistono in due piattaforme in cemento, una del perimetro di m. 2 x 3 e dell'altezza di m. 5 x 0,2, su cui è stato posizionato un gruppo refrigerante, e l'altra del perimetro di m. 1,2 x 1,6, destinata al posizionamento di insegne, e da tre strutture metalliche, con copertura in plexiglass, destinate a deposito dei carrelli per la spesa.

Alla luce di tale consistenza delle opere oggetto della contestazione il Tribunale, dato atto del rilascio della sanatoria e della conseguente estinzione della violazione dell'art. 44 d.P.R. 380/2001, ha escluso che in relazione alle tre strutture metalliche con copertura in plexiglass fosse configurabile la violazione degli artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001, essendo asservite all'edificio principale e qualificabili, quindi, come pertinenze, mentre ne ha ravvisato la configurabilità in relazione alle due piattaforme in cemento, sottolineando che le contravvenzioni di cui agli artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001 sono integrate dalla realizzazione di qualsiasi intervento edilizio, con la sola eccezione di quelli di semplice manutenzione ordinaria.

2.1. Dette conclusioni risultano del tutto corrette e sfuggono, di conseguenza, ai rilievi di violazione di legge e vizio di motivazione formulati dal ricorrente.

L'art. 93 d.P.R. n. 380 del 2001 prescrive, tra l'altro, che nelle zone sismiche, di cui all'art. 83 d.P.R. n. 380 del 2001, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmettere al competente ufficio tecnico della regione copia della domanda e del progetto che ad esso deve essere allegato (comma 2).

L'art. 94 del medesimo d.P.R. n. 380 del 2001 prescrive poi che nelle località sismiche non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. Il quarto comma della medesima disposizione dispone infine che i lavori devono essere diretti da un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Ne deriva che, ad eccezione dei soli interventi di semplice manutenzione ordinaria, qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli; necessita, inoltre, del rilascio del preventivo titolo abilitativo; il relativo progetto deve essere redatto da un professionista abilitato ed allegato alla denuncia di esecuzione dei lavori; questi ultimi devono essere parimenti diretti da un professionista abilitato, conseguendone, in difetto, la violazione del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 95 (cfr., Sez. 3, n. 19185 del 14/01/2015, Garofano, Rv. 263376; Sez. 3, n. 48005 del 17/09/2014, Gulizzi, Rv. 261155; Sez. 3, n. 34604 del 17/06/2010, Todaro, Rv. 248330) e ciascuna violazione, risolvendosi nell'inosservanza di specifiche prescrizioni, costituisce un titolo autonomo di reato.

Ne consegue che l'intervento edilizio realizzato dall'imputato rientra, dunque, nella nozione di costruzione assoggettata agli obblighi di cui ai citati artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001, non trattandosi di intervento di semplice manutenzione ordinaria, ma della realizzazione di due manufatti in cemento di apprezzabile consistenza, come tali rientranti nella nozione di costruzione, soggetti agli obblighi richiamati, in considerazione della loro potenziale idoneità a porre in pericolo la pubblica incolumità.

3. Per quanto riguarda il secondo motivo, mediante è stata denunciata l'erronea applicazione della delibera della Giunta regionale della Calabria n. 330 del 22/7/2011, che ha individuato gli interventi edilizi per i quali è disposta l'esenzione da qualsiasi comunicazione al comune ed anche dalla preventiva autorizzazione scritta regionale, interventi tra i quali dovrebbe ritenersi compreso anche quello oggetto della contestazione, rientrante tra le opere minori di cui all'allegato A di tale delibera, va osservato che questa Corte ha già avuto modo di affrontare la questione della portata di tale delibera, escludendone la rilevanza, sulla base della considerazione, che il Collegio condivide e ribadisce, che il reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è configurabile in relazione a qualsiasi opera, eseguita in assenza della prescritta autorizzazione antisismica, in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità, senza che le Regioni possano adottare in via amministrativa deroghe per particolari categorie di interventi (Sez. 3, n. 19185 del 14/01/2015, Garofano, Rv. 263376, relativa alla realizzazione di opere di sostegno di cartellonistica pubblicitaria di rilevanti dimensioni, illegittimamente qualificate da delibera della regione Calabria come "opere minori" sottratte alle leggi nazionali e regionali in materia di edilizia sismica).

Ne consegue l'infondatezza della doglianza, stante l'assenza di rilievo della suddetta delibera della Giunta regionale della Calabria, in considerazione della entità delle opere, tali, per la loro estensione e la loro dimensione, da costituire un possibile pericolo per la pubblica incolumità in caso di eventi sismici.

4. Tali considerazioni determinano l'infondatezza anche del terzo motivo, mediante il quale è stata prospettata violazione di legge penale in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati e vizio di motivazione, per l'omessa o, comunque, insufficiente considerazione dell'affidamento riposto dal ricorrente sulla predetta delibera della Giunta regionale, nonché sulla relazione tecnica commissionata ad un esperto in vista della realizzazione delle medesime opere, perché, come già evidenziato in relazione al secondo motivo, tale delibera non poteva, comunque, creare *ex novo* la categoria delle "opere minori" che non sarebbero soggette alla disciplina antisismica, in aperta violazione del disposto del d.P.R. n. 380 del 2001, art. 83, il quale prevede che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità sono soggette alla normativa antisismica, senza consentire alle Regioni di adottare in via amministrativa deroghe per particolari categorie di opere.

L'affidamento su essa riposto dal ricorrente, come pure sulla suddetta relazione tecnica commissionata in vista della realizzazione di tali opere, non consente, dunque, di escludere la negligenza del ricorrente nella verifica della necessità delle comunicazioni ed autorizzazioni richieste dagli artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001, trattandosi di delibera illegittima, inidonea ad escludere l'applicabilità di norme di rango primario, considerando, tra l'altro, le dimensioni e l'estensione delle due piattaforme in cemento fatte realizzare dall'imputato, come tali certamente non riconducibili alla categoria delle opere minori, sottratte alle leggi nazionali e regionali in materia antisismica, con la conseguenza che essere esclusa l'incolpevolezza della condotta dell'imputato.

5. Fondata risulta, invece, la doglianza relativa alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

5.1. E' stato, infatti, al riguardo chiarito che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Corte di Cassazione deve limitarsi, attesa la natura del giudizio di legittimità, ad un vaglio di astratta non incompatibilità della fattispecie concreta (come risultante dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali) con i requisiti ed i criteri indicati dal predetto art. 131 bis (Sez. 2, n. 41742 del 30/09/2015,



in sanatoria, essendosi irrimediabilmente verificata con la realizzazione delle opere abusive, con la conseguenza che il diritto al relativo risarcimento sopravvive alla estinzione del reato per intervenuta sanatoria (cfr. Sez. 3, n. 13407 del 11/10/2000, Tedeschi, Rv. 219091), sicché anche tale doglianza deve essere ritenuta infondata e disattesa.

7. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen., con rinvio sul punto al Tribunale di Cosenza, affinché valuti, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 131 bis cod. pen., l'esistenza delle condizioni per escludere la punibilità ai sensi di tale disposizione, ferma la preclusione al rilievo dell'eventuale decorso del termine di prescrizione, stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell'imputato (Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo, Rv. 264796).

Il ricorso deve essere rigettato nel resto, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile Comune di Rende, liquidate come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen. e rinvia sul punto al Tribunale di Cosenza.

Rigetta nel resto il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile Comune di Rende, che liquida in euro 3.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso il 7/6/2016